



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze



LUNEDI 18 APRILE 2011
ORE 16.30-19.00

*presso l'Auditorium dell' Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa
in via delle Fiascaie 12- EMPOLI*

organizza un Convegno sul tema

LE RETI D'IMPRESA

Con la partecipazione di

TIZIANO CINI - DIRETTORE AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA

ALESSANDRO COMPAGNINO - DIRIGENTE SVILUPPO ECONOMICO REGIONE TOSCANA

PIETRO BRACCI - RESP. AREA GARANZIE E AGEVOLAZIONI FIDI TOSCANA

VITTORIO BUGLI - CONSIGLIERE REGIONE TOSCANA

RELATORI

STEFANO GIRALDI

DOTTORE COMMERCIALISTA

I caratteri del contratto di rete d'impresa

ROBERTO NUCCI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Le agevolazioni fiscali e i contributi regionali

PAOLO POLVEROSI

CONSULENTE DI DIREZIONE

L'esperienza della Rete Leonardo

1. Le aggregazioni tra imprese ed il loro trattamento fiscale

Il legislatore fiscale italiano ha da sempre trattato con favore le operazioni di tali forme di aggregazione per ovviare ad uno dei principali problemi del nostro tessuto produttivo, vale a dire il nanismo, che seppur consenta la massima flessibilità e adattabilità al mercato, non ha la capacità di fare ricerca e sviluppo, e di essere competitivo.

Le integrazioni forti

- Aziendali
- Societarie

Le prime possono aversi sui soggetti attraverso le fusioni oppure sui beni attraverso le cessioni o i conferimenti di azienda.

Le seconde possono attuarsi attraverso la cessione di partecipazioni o gli scambi di partecipazioni, il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento.

Integrazioni parziali

Consorzi

Associazioni temporanee di imprese

Distretti

Reti di imprese

La regola è il principio di neutralità

Infatti dal punto di vista della imposizione diretta le aggregazioni forti non comportano il realizzo di plusvalenze/minusvalenze per il soggetto cedente (salvo il caso della cessione d'azienda) mentre per l'acquirente vengono mantenuti i valori fiscali preesistenti in capo al cedente. Fatta salva la possibilità di aderire ad un regime opzionale che consente di riconoscere i maggiori valori derivanti dal conferimento, o dall'operazione straordinaria, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ridotta.

Ciò può costituire una importante agevolazione in quanto fino a € 5 mln si paga il 12% ed è rateizzabile in 3 anni.-

L'ammortamento a partire dall'esercizio successivo

Dal punto di vista dell'imposizione indiretta, si paga l'imposta d'atto in misura fissa.

Tra le integrazioni "leggere" la figura che più si avvicina alla rete d'impresa è il consorzio.

Consorzi

Sono enti costituiti tra imprenditori (individuali o societari) al fine di svolgere in comune talune fasi dell'attività produttiva

Possono essere:

- ad attività interna
- ad attività esterna, ed in questo caso possono assumere la veste societaria.

Il trattamento fiscale agevolativi è dettato da due disposizioni, che valgono “a regime”:

La L. 240 del 21.5.1981 (art.7)

Viene stabilito che gli utili dei consorzi non sono soggetti ad imposizione se vengono reinvestiti entro il **secondo esercizio successivo** a quello di riferimento.

Gli utili devono essere accantonati in un fondo del passivo ed utilizzati per investimenti fissi o iniziative rientranti nell’oggetto del consorzio.

La L.83 del 21.2.1989 (art.3)

Stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili gli avanzi d’esercizio destinati a fondi di riserva indivisibile, a condizione che sia esclusa (statutariamente) la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.

Distretti produttivi

Soltanto un cenno merita la disciplina fiscale dei distretti produttivi, in quanto non sono mai state emanate le norme di attuazione e quindi la norma non è mai trovata applicazione.

I distretti erano definite: “libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali”

Le finalità intento di favorire lo sviluppo di determinate aree e determinate attività economiche e sviluppare capacità competitiva per combattere la concorrenza sui mercati internazionali.

- Benefici di natura finanziaria amministrativa e in materia di R. e S.
- La tassazione unitaria, una sorta di consolidato di distretto
- La tassazione concordata,

2. Le agevolazioni fiscali per le reti d’impresa

L’analisi viene condotta in linea con la lettura della norma

L’art.42 della L. 39.7.2010 n.122 di conversione del DL 31.5.2010 n.78

Comma 1 soppressoComma 2

Alle imprese appartenenti a una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI nei termini definiti con decreto MEF entro 45gg.

Riprende esattamente la normativa sui distretti.

Comma 2 bis

Sostituisce la precedente definizione di rete introdotta dalla L.33 all.art.4 ter:

*4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo **scopo** di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria **capacità innovativa** e la propria **competitività sul mercato** e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.*

Quindi ai fini di cui al secondo comma, cioè di vedersi riconosciuti i vantaggi

Il contratto di rete deve avere come

scopi:

- accrescimento della capacità innovativa (Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e nuovi processi)
- accrescimento della competitività sul mercato (efficienza, gamma e sinergie)

e deve avere come

obblighi (inseriti nel programma comune):

- la collaborazione in ambiti e forme predeterminati
- lo scambio di informazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
- lo scambio di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
- l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

*Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un **fondo patrimoniale comune** e la nomina di un **organo comune** incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.*

In questo periodo si rileva la principale variazione rispetto alla configurazione di cui alla Legge 33. Si parla di "Rete leggera" quando si è in presenza di un contratto in cui manca il fondo patrimoniale comune e l'organo comune.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

a) il nome di ogni partecipante

*b) l'indicazione degli **obiettivi strategici** di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le **modalità concordate** tra gli stessi **per misurare l'avanzamento** verso tali obiettivi;*

*c) la definizione di un **programma di rete**, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e qualora sia prevista l'istituzione di un fondo comune*

*d) la **durata** del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e*

*e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome del soggetto prescelto per l'ufficio di **organo comune per l'esecuzione del contratto** o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione o rappresentanza*

*f) le **regole per l'assunzione delle decisioni** dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comuni*

Comma 2 ter

Sostituisce il comma 4- quater

Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Comma 2 quater

Questo comma rappresenta la parte prettamente di agevolazione fiscale della normativa sul contratto di rete e stabilisce tutti i limiti e le condizioni per accedere alla agevolazione.

*Fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, una **quota degli utili dell'esercizio** destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'art.3, commi 4-ter e a*

***al fondo patrimoniale comune** o al patrimonio destinato all'affare per realizzare **entro l'esercizio successivo** gli investimenti previsti dal programma comune di rete,*

preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto MEF, ovvero da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

Quindi **oggetto** della possibile agevolazione:

- gli utili generati nei periodi 2010, 2011 e 2012, se periodi d'imposta coincidenti con anno solare.

Condizioni:

- destinazione della quota di utili a fondo patrimoniale comune o patrimonio destinato all'affare;
- realizzazione con tali utili, entro l'esercizio successivo, di investimenti previsti dal programma comune di rete;
- asseverazione preventiva del programma di rete da parte di organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti di particolari requisiti (vedi DM) o da altri organismi individuati dal medesimo DM

Temporaneità dell'agevolazione:

Il beneficio si traduce in una sospensione della tassazione fino al momento dell'utilizzo della riserva per finalità diverse dalla copertura di perdite.

Limiti dell'asseverazione:

Deve riscontrare la sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei requisiti di partecipazione, e quindi in particolare vi sarà da verificare la presenza degli elementi obbligatori di cui al comma 4-ter lettera c) e quindi l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune.

Da sottolineare la necessità di evidenziare a questo scopo quanto previsto dalla lettera b) : *“l'indicazione degli **obiettivi strategici** di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le **modalità concordate** tra gli stessi **per misurare l'avanzamento** verso tali obiettivi”.*

*L'agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del dpr 600, **vigila sui contratti di rete** e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.*

*L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il **limite di € 1.000.000.-***

*Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente **riserva**, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono **vincolati** alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.*

Comma 2 quinquies

*L'agevolazione di cui al comma 2-quater puo' essere fruita, nel limite complessivo di **20** milioni di euro per l'anno 2011 e di **14** milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del **saldo** delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta relativo all'esercizio in cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o patrimonio destinato all'affare; per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater.*

All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 mln di Euro per il 2011 con l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'art.32, quanto a 18 mln per il 2011 e a 14 mln per il 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'art.38 c (omissis) E quanto a 14 mln per l'anno 20120 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui (omissis)

Questo ultimo periodo ci conferma che il tetto previsto per l'agevolazione è a livello nazionale e non per singola rete d'impresa come poteva sembrare inizialmente vista anche l'esiguità degli importi.

Comma 2 sexies

Con provvedimento del direttore AE , ... , sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione

Comma 2 septies

L'agevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea

Circolare AE n.4/E del 15.2.2011

Si occupa di una serie di misure fiscali di cui all'art.42 è dedicato un paragrafo di 2 pagine.

Non mi pare dica niente di rilevante e di innovativo se non che l'agevolazione non vale ai fini Irap e che non c'è soggettività tributaria attribuita alla rete.

Ricorda che ci deve essere l'autorizzazione UE.

Autorizzazione UE del 26.01.2011

Dice sostanzialmente che “non costituisce aiuto di stato”. Il motivo è che si tratta di una agevolazione temporanea.

Ci sono stati dubbi sulla temporaneità, ed in particolare c'è chi ha sostenuto che ci fosse la ripresa a tassazione della sospensione alla fine del contratto triennale.

Decreto Ministeriale (MEF) del 25.2.2011 pubblicato sulla GU del 31.3.2011

Individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-quater del DL.78.

Ha stabilito che sono quelli “*espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL ai sensi della L.836/86, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori.*”

Devono comunicare alla AE il possesso di tali requisiti con forme e modalità da definire (prov. Direttore AE del 14.4.11 n.34839)

Nel verificare la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto, *gli Organismi di asseverazione possono avvalersi degli Organismi di certificazione, di Istituti Universitari, di professionisti ed esperti di settore iscritti in appositi albi o elenchi.*

L'asseverazione è attestata entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio dell'organo comune o del rappresentante della rete ed è comunicata contestualmente all'AE, con modalità e forme di cui al provvedimento Direttore AE del 14.4.11 n.54949.

E' previsto un controllo sussidiario di organismi pubblici, da individuare con Decreto MEF di concerto con MSE.

I controlli dell'AE possono riguardare:

- la verifica dell'avvenuta asseverazione del programma di rete;
- la verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione d'imposta;
- la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti.-

Circolare AE n.15/E del 14.4.2011

E' una circolare di oltre 20 pagine che tratta esclusivamente dell'agevolazione fiscale a favore delle imprese in rete.

Da rilevare i seguenti chiarimenti:

Solo le imprese che si dotano di un fondo patrimoniale comune possono accedere all'agevolazione.

L'agevolazione può essere fruita anche **prima** della esecuzione degli investimenti, in presenza dei 3 elementi: adesione alla rete, accantonamento e destinazione dell'utile, asseverazione del programma di rete. Questi devono sussistere al momento del versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio cui si riferiscono gli utili.

Tecnicamente si tratta di una sospensione d'imposta sugli utili dell'esercizio che, al netto delle imposte di competenza, vengono accantonati a riserva e si attua attraverso una **variazione in diminuzione della base imponibile** del reddito d'impresa dell'anno cui si riferisce l'utile accantonato. In pratica il debito a saldo si trasforma in Fondo imposte differite.

Sono ammesse sia le imprese residenti che quelle non residenti per le stabili organizzazioni nel territorio nazionale.

Sono ammessi gli imprenditori individuali e le società di persone a condizione che redigano un apposito prospetto da cui risulti l'accantonamento a riserva dell'utile d'esercizio, mentre non devono dare tale informazione in nota integrativa come le società di capitali.

Il limite di 1 mln vale per ciascun anno e per ciascuna impresa, anche se partecipa a più contratti di rete.

Gli investimenti, da realizzarsi entro l'esercizio successivo a quello in cui viene assunta la delibera di destinazione dell'utile, possono essere: acquisto di beni, strumentali e non, e servizi, nonché costi di personale. Sono ammissibili anche i costi figurativi relativi all'impiego di beni, servizi e personale delle imprese aderenti alla rete. Devono essere adeguatamente documentati. L'agevolazione viene meno al termine del programma di rete, ma non è prevista una durata massima del programma.

Da notare che in caso di utilizzo per perdite non c'è obbligo di ricostituire la riserva.

Ci sono poi alcuni aspetti procedurali, tra cui le modalità di presentazione della comunicazione con cui si indicano i dati del risparmio fiscale (il provv.321139 stabilisce che deve essere inviato tra il 2 maggio e il 23 maggio in via telematica con l'apposito mod.RETI))

La precisazione che l'AE determina la percentuale massima del risparmio di imposta spettante a ciascuna impresa sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto.

3. Le agevolazioni della Regione Toscana

3.1 La **finalità** è quella di sostenere i processi di aggregazioni fra imprese, per arrivare ad ottenere un incremento dell'efficienza (concetto del tutto analogo alla competitività) e della capacità innovativa.

3.2 Quindi si agevolano **tutte le forme di aggregazione**, ma in particolare la costituzione, e lo sviluppo di contratti di rete.

Gli investimenti agevolabili devono essere avviati dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Importi da **100.000 a 1.000.000** di euro.

3.3 I soggetti beneficiari : tutte la PMI che rientrano nelle categorie inserit nell'allegato (vedi classificazione ATECORI).

Escluse le imprese in difficoltà.

Per i contratti di rete sono ammessi quelli in cui partecipano **almeno 5 imprese**. Il contratto di rete deve essere “adeguatamente strutturato” per l'attività del programma, quindi nei casi più complessi necessità di dotazione di fondo comune e organo comune.

Le società non devono essere nelle condizioni del 2359 c.c.

3.4 Gli investimenti e spese ammissibili, devono essere **realizzati in Toscana**.

- Attivi materiali (impianti, macchinari, opere murarie, mezzi di trasporto) non devono essere ceduti nei 5 anni.
- Attivi immateriali (trasferimenti di tecnologie, know-how, licenze, ecc)
- Servizi di consulenza (ad alta specializzazione, “manager di rete”)
- Costi di brevetto ed altri diritti di proprietà industriale
- Aiuti all'occupazione
- Aiuti alla formazione

3.5 Modalità di intervento e misura dell'agevolazione

- servizi di consulenza 50%
- costi brevetto e altri di diritti industriali 35%
- altre spese 20% se piccole imprese e 10% se medie.
- assunzioni da 2000 a 6000 per ogni unità

3.6 Modalità applicative

Domanda spedita per raccomandata a.r. e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegati:

- scheda tecnica con il programma di investimento
- altri documenti vari ed attestazioni tra cui quella di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese oggetto del programma di investimento (problema della cumulabilità)

La domanda è sottoposta ad un istruttoria che verifica la regolarità e assegna dei punteggi.

I punteggi sono assegnati su 3 livelli/criteri:

- Obiettivi produttivi commerciali e impatto occupazionale
- Validità della strategia industriale e/o commerciale in relazione agli obiettivi
- Redditività

Vengono premiate le aggregazioni forti (3 punti), le reti d'impresa con il “Manager di rete” (2 punti) e le reti d'impresa (1 punto).

La regione per l'attività istruttoria si avvale di esperti esterni (Fidi Toscana).
Sulla base dei punteggi viene redatta la graduatoria.

Dott. Roberto Nucci